

*Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province Autonome*

**OSSERVAZIONI DELLE REGIONI - SULLA  
BASE DELLA "CARTA DELLE REGIONI" - AL  
TESTO ELABORATO DAL COMITATO  
"FORMA DI STATO" DELLA COMMISSIONE  
PARLAMENTARE PER LE RIFORME  
ISTITUZIONALI.**

ROMA 30/3/1993

*Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province Autonome*

Punto 1

Nella carta delle Regioni si afferma innanzitutto che "il principio di sussidiarietà deve essere introdotto e sancito tra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica".

Se la Commissione può proporre una modifica all'art. 5 Costituzione, sarebbe questa la sede più idonea a sancire il principio di sussidiarietà insieme a quello di autonomia e di decentramento.

Altrimenti si richiede, all'apertura del nuovo Titolo V-Parte II, in particolare nell'art. 114, l'inserimento di un secondo comma così formulato:

"Le funzioni sono ripartite fra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni conformemente al principio di sussidiarietà in modo che le decisioni siano assunte al livello più vicino possibile ai cittadini (e che gli enti territoriali di livello più ampio esercitino solo le competenze che gli enti territoriali di livello minore non possono adeguatamente esercitare)".

## Punto 2

La carta delle Regioni prevede il riconoscimento della presenza regionale nelle due distinte fasi di partecipazione alla elaborazione delle decisioni comunitarie e di responsabilita' nella loro attuazione, nonche' il riconoscimento della possibilita' per le Regioni di moltiplicare e intensificare, in ambito internazionale, rapporti con corrispondenti entita' territoriali di altri Stati.

Pertanto si propone, ad integrazione e in sostituzione di quanto gia' previsto al quinto comma dell'art. 117 e al terzo comma dell'art. 118, un nuovo articolo cosi' formulato:

Art.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 70 le Regioni partecipano all'attivita' degli organi della Comunita' europea ed alla formazione degli atti comunitari attinenti materie di competenza regionale.

2. Le Regioni danno attuazione ai regolamenti ed alle direttive delle Comunita' europee nelle materie di propria competenza, desumendo, ove occorra, direttamente dall'atto comunitario i principi fondamentali cui conformare la legge o il provvedimento di attuazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 70, le Regioni hanno facolta' di svolgere attivita' di rilievo internazionale e di stipulare accordi con le corrispondenti entita' territoriali di altri Stati, su materie o questioni di comune competenza.

### Punto 3.1

La carta delle Regioni prevede che alle Regioni e alle Province autonome siano riconosciute forme rinnovate di autonomia garantita dai rispettivi Statuti.

Pertanto, l'attuale testo dell'art. 116 va adeguato inserendo, al primo comma, anche le Province autonome di Trento e Bolzano; prevedendo che gli Statuti speciali possano definire competenze legislative, anche in materie ordinariamente riservate allo Stato dall'art. 70: sopprimendo l'attuale terzo comma e prevedendo, al quarto comma, la definizione, tramite intesa e nell'ambito degli Statuti, delle forme di finanziamento delle Regioni speciali e delle Province autonome.

### Punti 3. 3.2 e 4

La carta delle Regioni richiede che la competenza legislativa delle Regioni sia da considerarsi sempre a carattere esclusivo e che lo Stato possa intervenire con leggi in tale ambito soltanto in casi determinati dalla Costituzione e non sulla base di clausole generali abilitanti del tipo dell'"interesse nazionale".

Si propone pertanto che il terzo comma dell'art. 70 proposto dal Comitato "Forma di Governo" sia così formulato:

"Fuori dalle materie riservate allo Stato, interventi legislativi statali a tutela di esigenze unitarie di carattere nazionale sono ammessi solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali".

Vanno di conseguenza abrogati i commi II, III e IV dell'art. 117 (Comitato "Forma di Stato").

#### Punto 4.1

La carta delle Regioni prevede che il controllo di legittimità vada esercitato nella forma di controversia di fronte alla Corte Costituzionale. Pertanto l'attuale testo dell'art. 127 deve essere modificato nel senso che il ricorso da parte del Governo alla Corte, non impedisca l'entrata in vigore della legge regionale.

Circa la composizione della Corte Costituzionale, le Regioni chiedono di poter partecipare alla nomina dei giudici .

Il problema è comunque legato alla definizione del tipo di composizione del Senato.

## Punto 5

La carta delle Regioni richiede il superamento del principio del parallelismo fra la competenza legislativa e quella amministrativa.

Pertanto il primo comma dell'art. 118 Cost. va modificato nel senso di prevedere, conformemente al principio di sussidiarietà, che anche nelle materie di competenza legislativa statale le funzioni amministrative spettino alle Regioni e agli enti locali, salvo quelle riservate a titolo di deroga allo Stato per il soddisfacimento di esigenze di carattere unitario.

Per quanto riguarda la riforma dell'apparato amministrativo centrale si conviene sulla necessità che i Ministeri possano essere costituiti solo nell'ambito delle materie di competenza statale e si ritiene preferibile, come proposta dal Comitato "Forma di Governo", che il numero massimo sia stabilito in Costituzione.

Va inoltre modificato l'art. 124 della Costituzione nel senso di prevedere che, non c'è amministrazione periferica dello Stato salvo che per funzioni di difesa, di ordine pubblico, di finanza e di giustizia e che la rappresentanza generale dello Stato in periferia spetta al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia e al Sindaco.

### Punto 5.1

La carta delle Regioni prevede che il controllo esterno di legittimità dell'amministrazione debba limitarsi agli atti più rilevanti individuati dalla legge e debba conformarsi alle esigenze della speditezza nell'azione amministrativa.

Si propone, pertanto, che nell'art. 125 Cost. sia precisato che il controllo è limitato agli atti fondamentali e che viene esercitato entro termini perentori.

Analogamente occorre modificare il testo proposto all'art. 130 Cost.

## Punto 6

La carta delle Regioni propone di sancire a livello costituzionale i seguenti nuovi principi:

- esplicito riconoscimento della potestà per le Regioni di istituire tributi propri non previsti da leggi statali;
- devoluzione alle Regioni di quote del gettito di tributi prodotti nel rispettivo territorio, e fondo nazionale di riequilibrio per le sole Regioni meno favorite;
- eliminazione dei vincoli di destinazione per i fondi trasferiti;
- divieto da spesa statale diretta nelle materie di competenza regionale

Rispetto agli artt. 119 e 119 bis, proposti dal Comitato Forma di Stato, le Regioni suggeriscono le seguenti modifiche:

- eliminare i riferimenti alla legge organica
- spostare al primo posto, nell'elenco previsto dal I comma dell'art. 119 bis, le "quote di partecipazione al gettito etc....." ed eliminare le parole "con particolare riferimento alle imposte indirette" /
- abrogare il II comma dell'art. 119 bis
- modificare l'inizio del III comma dell'art. 119 bis nei seguenti termini: "lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo per le Regioni economicamente svantaggiate il cui ammontare e' definito etc....."

### Punti 7. 7.1. 7.2. 7.3

La carta delle Regioni nella parte riguardante i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, afferma l'esigenza che le Regioni limitino l'esercizio diretto delle funzioni amministrative solo a quelle che attengono alle esigenze di carattere unitario della comunità regionale, assicurando la partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli obiettivi generali della programmazione regionale.

L'attuale formulazione dell'art. 118, secondo e quinto comma, e dell'art. 128 deve essere modificata in modo da prevedere la sola attribuzione e non la delega di funzioni agli enti locali e la partecipazione degli stessi alla definizione degli obiettivi generali della programmazione regionale.

Punto 8 lett. a)

La carta delle Regioni prevede la diretta presenza delle istituzioni regionali nella struttura del Parlamento.

E' pertanto inaccettabile la proposta del Comitato "Forma di Governo" all'art. 59 bis, primo comma, che riduce la partecipazione regionale ad un ruolo consultivo, mettendo fra l'altro sullo stesso piano i Presidenti delle Regioni che sono titolari della rappresentanza e della responsabilita' dell'indirizzo politico regionale e i Presidenti dei Consigli regionali che hanno il solo compito di direzione e organizzazione dell'Assemblea.

Le Regioni ritengono pertanto che il Senato debba essere rappresentativo degli interessi delle autonomie e che quindi debbano essere previste forme di partecipazione diretta e di stretto collegamento fra tale organo e le assemblee legislative regionali.

## Punto 9

La carta delle Regioni prevede un modello costituzionale che consenta alle Regioni di scegliere forma di governo e sistema elettorale piu' adeguati alle rispettive esigenze, attraverso maggioranze qualificate ed eventuali decisioni dirette del corpo elettorale.

Rispetto all'art. 122 Cost. che propone il "Comitato" si propone il seguente testo:

- "1. Ogni Regione ha uno statuto che disciplina la forma di governo e l'organizzazione della Regione, nonche' l'esercizio del referendum, anche propositivo, sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi della Regione.
2. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto secondo le norme dello statuto.
3. Lo statuto e' adottato col voto dei tre quinti dei componenti del Consiglio regionale.

- Accordi -

1. Lo Stato e le Regioni e le Province Autonome e le Regioni e le Province Autonome fra loro, possono concludere accordi per disciplinare in modo coordinato l'esercizio delle rispettive competenze o lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Possono essere conclusi accordi con valore di legge. In tal caso gli accordi sono stipulati per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di autorizzazione (delle Camere), e per le Regioni dai rispettivi Presidenti, previa autorizzazione dei relativi Consigli. Gli accordi così stipulati non possono essere modificati unilateralmente con legge dello Stato o della Regione.

3. Delle controversie attinenti agli accordi e ai rapporti conseguenti conosce la Corte costituzionale, che adotta anche i provvedimenti necessari ad assicurare l'esecuzione degli accordi stessi.

Roma, 30 marzo 1993